

CONVENZIONE

TRA

FITETREC-ANTE

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

Appendice n. 1

Con la presente appendice alla Convenzione stipulata tra FITREC-ANTE e CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2010, si conviene tra le parti quanto segue:

1. A parziale deroga dell'art. 2 – Durata della Convenzione – delle Norme che regolano la Convenzione, la scadenza della Convenzione è da intendersi prorogata fino alle ore 24,00 del 31/12/2012; fermo restando la facoltà delle Parti di recedere dalla Convenzione alle singole scadenze annuali del 31 dicembre, con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima delle singole scadenze annuali.

2. A parziale deroga dell'art. 3 – Precisazioni sul tesseramento FITREC-ANTE – delle Norme che regolano la Convenzione, il punto 2 TESSERA WEEK-END è da intendersi annullato e sostituito dal presente:

▪ **TESSERA GIORNALIERA**

La “Tessera giornaliera” della Fitetrec-Ante, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre giornaliera.

3. Ad integrazione dell'art. 3 - Precisazioni sul tesseramento FITREC-ANTE – delle Norme che regolano la Convenzione, si procede all'inserimento del seguente punto:

▪ **TESSERA TEMPORANEA**

La “Tessera temporanea” della FITREC-ANTE, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della FITREC-ANTE specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre temporanea, di durata non superiore a 60 giorni consecutivi.

4. A parziale deroga dell'art. 4 – Operatività della copertura – delle Norme che regolano la Convenzione, il punto 4.2 Tessera Week-End è da intendersi annullato e sostituito dal presente:

▪ **TESSERA GIORNALIERA**

La “Tessera Giornaliera” della FITREC-ANTE, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni.

La copertura assicurativa della “Tessera Giornaliera” opererà a seguito di una comunicazione via fax che gli organi della FITREC-ANTE specificatamente autorizzati all'emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della FITREC-ANTE ai fax n. **06 32650230** o **06 32650231**.

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax la Segreteria Nazionale della FITREC-ANTE dovrà inviare copia dello stesso a SPORT & SICUREZZA Srl, Via IV Novembre 40/H, 41100 Modena.

La durata della copertura della “Tessera Giornaliera” è di 24 ore: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del giorno successivo.

La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, dovrà indicare i seguenti dati:

- **Maneggio/Circolo emittente;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della tessera;**
- **data di vidimazione (data di emissione);**
- **firma dell'organo emittente.**

5. Ad integrazione dell'art. 4 – Operatività della copertura, delle Norme che regolano la Convenzione, si procede all'inserimento del seguente punto:

4.4 TESSERA TEMPORANEA

La “Tessera Temporanea” della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni.

La copertura assicurativa della "Tessera Temporanea" opererà a seguito di una comunicazione via fax che gli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante ai fax n. **06 32650230** o **06 32650231**.

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante dovrà inviare copia dello stesso a SPORT & SICUREZZA Srl, Via IV Novembre 40/H, 41100 Modena.

La durata della copertura della "Tessera Temporanea" è di massimo 60 giorni: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del giorno di scadenza ivi indicato, fermo restando il limite massimo di 60 giorni consecutivi.

La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, dovrà indicare i seguenti dati:

- **Maneggio/Circolo emittente;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della tessera;**
- **data di vidimazione (data di emissione);**
- **decorrenza della Tessera (Massimo 60 giorni);**
- **firma dell'organo emittente.**

6. A parziale deroga dell'art. 8 – Denuncia sinistri – delle Norme che regolano la Convenzione, In caso di sinistro, secondo quanto previsto dalla Procedura Sinistri (allegato C alla presente Appendice) da intendersi parte integrante della presente Convenzione, la denuncia dovrà essere effettuata contattando **Carige Assicurazioni S.p.A. Agenzia Sport e Sicurezza Via Ugucione della Faggiola, 7R 50126 FIRENZE tel. 055.6580614 fax 055.680313**. L'Agenzia fornirà all'infortunato il **numero di sinistro da riportare sul Modulo di Denuncia (Vedasi allegati A-B alla presente Appendice)**.

In ogni caso la denuncia deve essere trasmessa dall'infortunato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, **entro 20 giorni dall'infortunio**, inviando apposito "Modulo di Denuncia" (inserito nelle affiliazioni di Società) con l'indicazione del numero di sinistro, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in alternativa via fax al n. **800.844662**, al seguente indirizzo che fa capo all'ufficio gestione sinistri dedicato a Fitetrec-Ante:

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A, CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CONVENZIONI ROMA
Viale di Villa Massimo, 25 – 00161 ROMA. Tel. 800.881163 – Fax 800.844662.
Copia di tale modulo dovrà essere inviato via fax anche a Fitetrec-Ante sede nazionale ai nn. 06 32650230 o 06 32650231 .

Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita Polizza/Convenzione, con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2010, si conviene tra le parti quanto segue:

1. A parziale deroga dell'art. 4 – Persone non assicurabili - delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione II – Infortuni – della presente Convenzione, con esclusivo riferimento all'esercizio dell'attività di riabilitazione equestre svolta secondo la normativa attualmente vigente in materia, la copertura assicurativa Infortuni è da intendersi estesa agli allievi titolari di Tessera Federale, partecipanti ai corsi di riabilitazione equestre, affetti dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Limitatamente a tale estensione di copertura, la garanzia Invalidità Permanente si intende prestata con l'applicazione di una franchigia del 5%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.
2. Ad integrazione delle Condizioni Speciali delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile rischi diversi, si procede all'inserimento del seguente articolo:

Art. 27 – Franchigia

L'Assicurazione RCT/RCO s'intende prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, delle seguenti franchigie e/o scoperti, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 – Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività:

- a) Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per gli assicurati titolari di Tessera federale e/o di Tessera Federale e Libretto Tecnico;

- b)** Franchigia di € 750,00 per i titolari di Certificato di Affiliazione/Aggregazione alla Contraente in qualità di Maneggi/Circoli e Punti Sosta.